

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015;

VISTI - il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

- il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM del 13 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM del 18 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM del 3 novembre 2020 che introduce ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale e in particolare l'art. 3 lett. g) nella parte in cui prevede: *“è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università...omissis..., fermo restando il proseguimento di tali attività a distanza; i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato Universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza...omissis...”*

ATTESO che il Dirigente Capo Area della formazione e servizi agli studenti *ad interim*, Dott.ssa Elena La Torre e il Dirigente, Capo Area affari istituzionali e comunicazione, Dott.ssa Emanuela Mazzotta, attestano la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

ART. I

Sono emanati i seguenti provvedimenti per la didattica in seguito al DPCM del 3 novembre 2020.

Art. 1 SEDUTE DI LAUREA

- Nelle sedute di laurea magistrale e a ciclo unico tutti i laureandi saranno collegati da remoto.
- Le Commissioni di Laurea si riuniranno preferibilmente in presenza e comunque almeno un commissario dovrà garantire la presenza in Ateneo.
- Per tutti i laureandi e commissari collegati da remoto saranno ripristinate le prove di collegamento come durante il primo lockdown.
- Per le sedute di laurea triennale si prosegue con le attuali modalità da remoto.

Art. 2 - LEZIONI E SPAZI STUDIO

- Vengono sospese le attività didattiche (lezioni) precedentemente programmate in presenza (soprattutto rivolte alle matricole). Queste attività saranno erogate unicamente da remoto con le modalità (sincrone, asincrone, miste) ritenute più adeguate.
A questo proposito si raccomanda nuovamente di prevedere episodi sincroni in tutte le attività didattiche erogate in modalità asincrona.
- Gli spazi studio non saranno utilizzabili.

Art. 3 - LABORATORI DIDATTICI ED ESPERIENZE DI CAMPO

- Le attività in presenza già programmate per i laboratori didattici e le esperienze di campo sono confermate, fatto salva la possibilità di esonerare studenti che, per oggettivo impedimento, non possano partecipare.

Art. 4 - SERVIZIO DISABILI E DSA

- Per gli studenti che frequentano i laboratori didattici rimane attivo il supporto del Servizio disabili e DSA come concordato con il servizio stesso. Per gli altri studenti le attività di supporto del Servizio disabili e DSA continuano con modalità da remoto.

Art. 5 - TESI DI LAUREA

- È consentita, laddove ritenuta necessaria, la presenza nei laboratori di ricerca degli studenti impegnati nelle attività per lo svolgimento dei progetti di tesi di laurea.

Art. 6 - STAGE E TIROCINI CURRICULARI

- Stage e tirocini curriculari in presenza in Ateneo vengono sospesi e le attività vengono trasformate da remoto ove possibile.
- Stage e tirocini svolti al di fuori dell'Ateneo sono possibili con le modalità concordate con l'ente ospitante.

Art. 7 - MOBILITÀ INTERNAZIONALE

- La mobilità internazionale incoming e outgoing degli studenti è sospesa.

Art. 8 - MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE

- Le lezioni dei Master vengono erogate da remoto con l'eccezione delle attività laboratoriali che possono essere mantenute in presenza previo accordo con l'Ufficio Master.
- Le modalità di proseguimento degli stage in essere dovranno essere concordate con l'Ufficio Master.
- Gli esami verranno tenuti soltanto in modalità da remoto.

Art. 9 - BIBLIOTECA

- Resta attivo, con le modalità già definite, il servizio di prestito e restituzione su prenotazione. Per aggiornamenti consultare il sito: <https://www.biblio.unimib.it/>
- Il servizio di consultazione in biblioteca è sospeso.

Art. 10 - DOTTORANDI E ASSEGNISTI

- Dottorandi e Assegnisti possono svolgere attività in presenza.
- Sono possibili, qualora fossero previste, attività presso enti esterni con le modalità concordate con le strutture ospitanti e previa firma del "modulo ente ospitante" fornito dalla Scuola di Dottorato.
- Le attività didattiche dei dottorandi sono erogate prevalentemente da remoto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

ART. II.

Le disposizioni del presente Decreto restano in vigore dal 6 novembre al 20 novembre 2020 salvo nuove e diverse disposizioni nazionali e regionali.

LA RETTRICE

Giovanna Iannantuoni

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/05